



**Ordinanza sull'uso dell'area di svago per cani in zona ponte del Picio,  
fondo RFD n. 814  
(del 9 febbraio 2015)**

RM 2621 del 9 febbraio 2015

Il **Municipio di Vacallo** richiamati,

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- gli articoli 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- l' art.44 del Regolamento comunale del 28 giugno 2002;

**o r d i n a:**

Art. 1 Il Municipio istituisce, sui fondi di cui al mapp. 814 RFD di Vacallo, all'interno dell'area recintata con rete metallica, munita di cancello e di distributore di sacchetti per la raccolta degli escrementi, un'area esclusivamente dedicata alla svago dei cani.

L'accesso all'area indicata è libero, ma permesso soltanto ai cani, i cui proprietari hanno provveduto alla loro regolare notifica, secondo le disposizioni vigenti, alle autorità competenti.

Art. 2 I cani devono essere tenuti al guinzaglio all'entrata e all'uscita dell'area.

All'interno dell'area, i cani possono essere liberati dal guinzaglio o dalla museruola, sotto il controllo e la completa responsabilità del detentore (Art. 56 Codice delle obbligazioni), il quale ha comunque l'obbligo di:

- 1) custodirli in modo da non molestare persone e/o altri animali, rispettivamente non provocare danni alle attrezzature;
- 2) evitare eccessivi latrati del proprio cane, impedire la lotta con altri cani o qualsiasi spiacevole azione contro altri cani;
- 3) raccogliere gli escrementi e depositarli nell'apposito contenitore;
- 4) avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti dal recinto;
- 5) al primo segnale di aggressività, il cane deve essere immediatamente allontanato dall'area.

Art. 3 I detentori di cani femmina, nel corso dell'ovulazione periodica, sono tenuti ad astenersi dal frequentare l'area.

- Art. 4 Il detentore del cane deve avere un'età di almeno 16 anni, o essere accompagnato da un adulto.
- Art. 5 I detentori di cani appartenenti a razze, la cui aggressività non può essere facilmente tenuta sotto controllo, sono obbligati a tenere l'animale al guinzaglio e a non levare la museruola, in particolare se la stessa è stata ordinata dal veterinario cantonale.
- Art. 6 L'uso dell'area di svago per cani è consentito dalle ore 07.00 alle ore 22.00.
- Art. 7 Qualora vengano constatati presupposti che potrebbero arrecare danno alle persone, ad animali o alle cose (igiene, sicurezza, uso improprio, ecc), il Municipio detiene la facoltà di chiudere immediatamente l'area, così come impedire l'accesso ai trasgressori.
- Art. 8 Qualsiasi violazione delle presenti disposizioni sarà punita secondo le sanzioni previste dall'Ordinanza Municipale sulla custodia dei cani del 19 maggio 2014.
- Art. 9 La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio  
Il Sindaco Il Segretario  
Marco Rizza Filippo Pezzati



Pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a partire dal 11 febbraio 2015.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona entro il periodo di pubblicazione.